



Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n. 82 del 20 SET. 1999

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COLLATERALI ALLE ATTIVITA' PORTUALI, DI DEPOSITO E DI MANIPOLAZIONE DI MERCI, PRESSO AREE PRIVATE E/O DEMANIALI

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 21 dicembre 1995, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47, del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16, della citata Legge 84/1994, nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996, e n. 33, del 15 febbraio 1996;

VISTE le determinazioni del Piano Regolatore Generale per Porto Marghera, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione del 9 febbraio 1999, n. 350, e del Piano di Area Laguna e Area Veneziana, approvato dal Consiglio Regionale del Veneto con provvedimento n. 70, del 9 novembre 1995, relative alle destinazioni funzionali delle aree interne alla cosiddetta "insula" o, comunque, ricomprese all'interno dell'ambito portuale e fatto salvo, in ogni caso, quanto verrà stabilito dal redigendo Piano Regolatore Portuale di cui all'art. 5, comma 3, della citata Legge 84/1994;

CONSIDERATE le previsioni contenute nel Piano Operativo Triennale - seconda revisione annuale - e nel redigendo Piano Regolatore Portuale relative allo sviluppo di servizi collaterali alle attività portuali;

RITENUTO NECESSARIO procedere al rilascio di autorizzazioni nei confronti delle imprese che intendono svolgere tali servizi anche al fine di vigilare sull'attività da esse svolte;

SENTITA in merito la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 15 settembre 1999

IN VIRTU' dei poteri conferiti:



Autorità Portuale di Venezia

ORDINA:

Articolo 1

Le imprese che intendono esercitare all'interno dell'ambito portuale attività di deposito e di manipolazione di merci e di ogni altro materiale, collaterali alle attività portuali, possono ottenere apposita autorizzazione dall'Autorità Portuale.

Le imprese che intendono esercitare all'interno dell'ambito della "insula" portuale commerciale, attività collaterali alle attività portuali di deposito e manipolazione di merci (escluso quindi lo sbarco e l'imbarco), anche per ottenere le apposite autorizzazioni doganali, devono ottenere apposita autorizzazione dell'Autorità Portuale.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti di:

- a) idoneità personale all'esercizio delle attività di cui trattasi;
- b) capacità tecnico-organizzativa adeguata alle attività da espletare.

Articolo 2

Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti, e quindi del rilascio dell'autorizzazione, deve essere prodotta dal richiedente istanza in carta legale, corredata dalla seguente aggiornata documentazione, in bollo;

- a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, attestante l'attività imprenditoriale svolta ed inoltre la natura e l'identità degli amministratori, specificandone per ciascuno i poteri, e dell'eventuale procuratore;
- b) esauriente e dettagliata relazione che, oltre ad illustrare la tipologia e le caratteristiche delle attività da svolgere e delle merci oggetto dell'attività stessa, dimostri la sussistenza di una capacità tecnica derivante da un complesso di beni immobili e mobili (macchinari, mezzi meccanici, od altri strumenti necessari allo svolgimento delle suddette attività), dei quali venga assicurata, con esplicita dichiarazione, la disponibilità in proprietà od in leasing od in locazione per un periodo non inferiore ad un anno;
- c) elenco dei dipendenti o soci necessari complessivamente all'espletamento delle attività in questione, completo dei dati anagrafici e da cui risultino le corrispondenti date di assunzione;
- d) programma operativo non inferiore ad un anno, con un piano di investimenti e dei costi presumibili;

In tutti i casi previsti dalla legge, gli stati, i fatti, le qualità personali di cui sopra possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificata ed integrata dalla Legge 15 maggio 1997, n. 127 e dalla Legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 3

L'autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità Portuale, previo espletamento di adeguata istruttoria, sulla base della documentazione di cui al precedente articolo 2, nel termine di quindici giorni dalla ricezione della relativa istanza o dell'ulteriore documentazione richiesta a completamento della stessa.

Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto ad effettuare preventivamente presso il cassiere dell'Autorità Portuale un versamento di lire 500.000 (cinquecentomila) più IVA, a titolo di contributo forfettario per le spese di istruttoria.



Autorità Portuale di Venezia

L'eventuale rigetto dell'istanza, debitamente motivato, viene comunicato dall'Autorità Portuale all'interessato entro lo stesso termine.

Articolo 4

L'autorizzazione è valida per l'anno solare o frazione di esso per il quale è rilasciata ed è rinnovabile di anno in anno, previa presentazione di apposita istanza all'Autorità Portuale entro il 15 novembre di ogni anno.

Per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, il versamento di cui all'articolo precedente è ridotto a lire 250.000 (duecentocinquantamila) più IVA.

Articolo 5

L'impresa che ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione è tenuta ad osservare le disposizioni che regolano l'esercizio delle attività di cui trattasi, nonché a fornire ogni altra notizia richiesta dall'Autorità Portuale.

Articolo 6

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata da parte dell'Autorità Portuale, in ogni tempo, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato :

- a) qualora i soggetti indicati nel precedente art. 1, lett. a), non risultino più in possesso dell'idoneità personale all'esercizio delle attività per essere incorsi in procedimenti penali o concorsuali;
- b) qualora la capacità tecnica, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività autorizzate e le relative previsioni del programma operativo;
- c) qualora non siano rispettate le norme tributarie, quelle previste dalla normativa in materia previdenziale, quelle di sicurezza del lavoro, nonché le disposizioni della presente Ordinanza e di ogni altra norma che disciplini attività d'impresa e del rapporto di lavoro.

L'Autorità Portuale si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità delle attività espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

Articolo 8

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato.

Venezia, 20 SET. 1999

IL PRESIDENTE
Claudio Boniciolli

ORDINANZA MODIFICATA

CON SUCCESSIVA ORDINANZA N. 139 DEL 09.01.2002

9
Ros. F. Z. AR